

Linee guida congiunte Assoreti-Assogestioni in materia di rendicontazione di costi e oneri

Presentazione

In materia di rendicontazione di costi e oneri la Consob, con la Raccomandazione n. 1/2020 del 7 maggio 2020 (di seguito, la “Raccomandazione”), ha previsto che *“gli intermediari dovrebbero trasmettere le rendicontazioni riferite all’anno solare entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento”*.

Al fine di consentire agli intermediari di rispettare tale termine la Consob ha espresso nella premessa della Raccomandazione un “invito” ai Produttori *“a rendere tempestivamente disponibili”* ai Distributori i dati e le informazioni necessari per consentire loro di adempiere gli obblighi informativi in materia di costi e oneri. Al contempo, la Consob ha anche raccomandato ai Distributori di adottare *“tutte le misure ragionevoli, sin dalla fase di definizione del catalogo commerciale, per porsi nelle condizioni di acquisire dai produttori, anche qualora quest’ultimi non rientrino nell’ambito di applicazione della MiFID II, tutte le informazioni necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente gli strumenti che intendono raccomandare o vendere”*, nel presupposto che la mancanza di informazioni sufficienti a valutare le principali caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari precluda a monte la possibilità stessa di trattarli, come chiarito anche dall’ESMA negli Orientamenti “sugli obblighi di *governance* dei prodotti ai sensi della MiFID II”, del 5 febbraio 2018 (par. 63).

Alla luce di quanto sopra l’Assogestioni e l’Assoreti hanno manifestato l’interesse a cooperare per favorire la ricerca di soluzioni condivise fra Produttori e Distributori idonee a conseguire l’obiettivo comune di consentire a questi ultimi di rendicontare alla clientela i costi e oneri aggregati relativi al servizio prestato e ai prodotti distribuiti nel termine del 30 aprile di ciascun anno.

Si è così costituito un Tavolo congiunto di lavoro composto da esponenti delle rispettive Associate (di seguito, il “Tavolo interassociativo”) che, con il coordinamento degli Uffici delle Associazioni, sono giunti ad individuare con spirito di collaborazione le tempistiche e un percorso che vengono trasfusi nelle presenti Linee guida e che dovrebbero ragionevolmente condurre al conseguimento del suddetto obiettivo comune nel modo il più possibile conforme alla normativa di riferimento.

L’Assogestioni e l’Assoreti auspicano pertanto che tali Linee guida possano trovare la più ampia condivisione nel mercato e ne suggeriscono l’adozione alle proprie Associate.

Il Tavolo interassociativo rimane aperto al confronto fra le due componenti dei Produttori e dei Distributori con l'intento di continuare a cooperare per la migliore e tempestiva rendicontazione alla clientela. Le Linee guida sono conseguentemente suscettibili di ulteriori implementazioni che all'occorrenza le Associazioni porranno a conoscenza delle rispettive Associate.

Le presenti Linee guida non incidono sulle relazioni contrattuali esistenti fra Produttori e Distributori, le quali si svolgono interamente sul piano dell'autonomia privata.

LINEE GUIDA

1. Tempistiche

I Produttori si adoperano per rendere disponibili ai Distributori, direttamente o indirettamente, i dati (corretti) sui costi e oneri dei prodotti distribuiti entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

I Distributori si adoperano per rispettare la scadenza del 30 aprile per l'invio del rendiconto aggregato alla clientela, gestendo all'occorrenza i rapporti con il soggetto intermedio attraverso cui siano veicolati i dati dai Produttori ai Distributori.

2. Qualità dei dati e casi controversi

Al fine di assicurare l'invio di dati corretti e consentire al Distributore di ridurre al minimo i processi di *quality assurance* e rispettare così la scadenza del 30 aprile per l'invio del rendiconto aggregato alla clientela, i Produttori e i Distributori individuano, attraverso un Tavolo interassociativo di confronto:

- i casi controversi sull'indicazione di alcuni dati fornendo le relative spiegazioni;
- le modalità di determinazione dei costi e oneri dei prodotti da includere nel rendiconto annuale in caso di fondi istituiti, liquidati o fusi in corso d'anno, o il cui esercizio si chiuda ad una data diversa dal 31 dicembre, nonché in ogni altro caso dubbio.

3. Dati mancanti e trasmissione delle rendicontazioni

I Produttori e i Distributori si confrontano attraverso il suddetto Tavolo interassociativo sulle modalità di rendicontazione dei costi e oneri nel caso in cui i dati relativi a singoli prodotti non dovessero giungere ai Distributori in tempo utile per il confezionamento e l'invio del rendiconto aggregato alla clientela entro il termine del 30 aprile.

In ogni caso, il Distributore avrà la facoltà di effettuare il calcolo dei costi e oneri sulla base di metodologie ragionevoli (cfr. *Q&As ESMA on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics*, 9, QA n. 11), anche utilizzando gli ultimi dati disponibili. A tal fine il Distributore valuterà l'individuazione di una soglia percentuale di significatività calcolata sul totale complessivo degli attivi in distribuzione e/o l'adozione di altri criteri finalizzati a verificare il potenziale scostamento dai dati effettivi.

4. Clausola di revisione

I Produttori e i Distributori si confronteranno al Tavolo interassociativo nella seconda parte dell'anno 2021 per verificare, all'esito delle rendicontazioni inviate alla clientela per l'anno 2020, l'eventuale esigenza di individuare tempistiche e modalità di trasmissione dei dati più efficienti al fine di poter ancor meglio assicurare il rispetto del termine del 30 aprile per l'invio del rendiconto alla clientela da parte dei Distributori.

Documento tecnico del Tavolo interassociativo (15/2/2021)

Al fine di alleggerire i processi di *quality assurance* posti in essere dai Distributori, si riportano qui di seguito alcune casistiche che in passato (e cioè prima degli invii degli EMT relativi al 2019) hanno determinato interpretazioni controverse tra Produttori e Distributori.

1. Il periodo di riferimento dell’informativa sui costi *ex-post*: la compilazione delle date di inizio (voce 8090) e fine periodo di riferimento (voce 80100).

Nella versione 3.0 dell’EMT viene chiarito che il periodo di riferimento dell’informativa sui costi *ex-post*, definito dalla combinazione delle voci “08090_Beginning_Of_Reference_Period” e “08100_End_Of_Reference_Period” di cui alla Sezione *Cost & Charges Ex-Post Section*, indica il periodo dei giorni di calendario ai quali devono essere applicati i costi *ex-post* divulgati (cfr. “Commento”).

Le istruzioni di FinDatEx all’EMT precisano altresì che tutte le informazioni sui costi *ex-post* (relativi agli OICR) si riferiscono a tutte le date rientranti in tale periodo (cfr. “Definizione”). La compilazione di queste voci è diventata inoltre obbligatoria nella V3.0 (nella V1.0 era facoltativa, “Optional”).

Il contenuto delle voci:

- *08090_Beginning_Of_Reference_Period* (già “08090_Beginning_Of_Calculation_Period” nell’EMT V1.0): la data riportata indica l’inizio del periodo di riferimento, “Da e compreso” (cfr. “Definizione”).
- *08100_End_Of_Reference_Period* (già “08100_End_Of_Calculation_Period” nell’EMT V1.0): la data riportata indica la fine del periodo di riferimento, “Fino a e compreso”. Questa data può essere uguale a quella contenuta nel campo “08090_Beginning_Of_Reference_Period” (cfr. “Definizione”).

1.1 Questioni relative al campo “08090_Beginning_Of_Reference_Period”

La valorizzazione del campo:

- a) dovrebbe essere uguale a AAAA-01-01 per le classi di OICR già istituite e/o attive all’inizio dell’anno di calendario. Per convenzione, è indicato il “1° gennaio” anche se in tale giorno non è prevista alcuna valorizzazione della quota/azione (NAV);
- b) è diversa dal AAAA-01-01 in presenza di classi di OICR istituite/attivate durante l’anno di calendario. Ciò al fine di rappresentare l’effettivo inizio del periodo di riferimento dei costi *ex-post*. Ad esempio, se una classe viene istituita il 1°

marzo, il periodo di riferimento da indicare sarà AAAA-03-01 (campo 08090) – AAAA-12-31 (campo 08100);

- c) è diversa dal AAAA-01-01 in presenza di classi di OICR con esercizio finanziario non coincidente con l’inizio dell’anno di calendario.

1.2 Questioni relative al campo “08100 End Of Reference Period.”

La valorizzazione del campo:

- a) dovrebbe essere AAAA-12-31. Per convenzione, è indicato 31 dicembre anche se in tale giorno non è prevista alcuna valorizzazione della quota/azione (NAV) a causa dei giorni di chiusura dei mercati e/o delle festività e/o della frequenza di valorizzazione;
- b) potrebbe essere diversa da AAAA-12-31 per le classi di OICR in cui l’esercizio finanziario non termina alla fine dell’anno di calendario (infra. sub. a);
- c) è (anche) diversa da AAAA-12-31 per le classi di OICR che aggiornano la sezione “*Cost & Charges Ex-Post*” mensilmente, ad esempio quando la valorizzazione delle voci di costo è effettuata utilizzando un approccio *rolling* sulla base dei dati di costo degli ultimi 12 mesi (infra par. 2 relativo alla voce “00120_Ex_Post_Cost_Calculation_Basis_Italy”);
- d) è diversa da AAAA-12-31 in presenza di classi/fondi fusi/liquidati/scadute. Ciò al fine di rappresentare l’effettiva data di fine periodo di riferimento dei costi *ex-post*. Ad esempio, se un fondo viene liquidato il 31 marzo, il periodo di riferimento da indicare sarà AAAA-01-31 (campo 08090) – AAAA-03-31 (campo 08100).

2. Il metodo usato per la valorizzazione delle informazioni sui costi *ex-post*: la base di calcolo (voce 000120).

Nella V3.0 dell’EMT è stata inserita la voce “00120_Ex_Post_Cost_Calculation_Basis_Italy”, nella Sezione “*General Financial Instrument information - Mandatory Section*”, per indicare se per la valorizzazione delle informazioni sui costi *ex-post* viene utilizzato un approccio “12 mesi *rolling*” o un approccio a “periodo fisso”. La compilazione di questa voce è “condizionale” e dovrebbe essere effettuata nel caso di OICR distribuiti in Italia.

I Produttori sono invitati a compilare la voce.

3. Le informazioni sui costi riportati nell’informativa sui costi *ex-post*.

Nell’instestazione della Sezione *Cost & Charges Ex-Post Section* della versione 3.0 dell’EMT viene chiarito che:

- tutte le informazioni sui costi correnti devono essere riportate in termini annualizzati indipendentemente dal tempo di esistenza;
- i costi negativi vengono segnalati utilizzando un segno meno “-”.

3.1 Questioni relative alla valorizzazione delle voci di costo:

- a) voci di costo uguali a zero o, positive, ma prossime allo zero (“08030_Financial_Instrument_Ongoing_Costs_Ex_Post”, “08050_Financial_Instrument_Management_Fee_Ex_Post”). Tali anomalie possono essere causate da:
- a. fondi con commissioni di collocamento (ammortizzate giornalmente) e commissioni di uscita: in presenza di rimborsi elevati, le commissioni di uscita (a favore del fondo e non del Produttore) possono essere superiori ai costi di ammortamento, andando a ridurre così anche gli altri costi e ad abbattere il costo complessivo;
 - b. fondi il cui il Produttore ha rinunciato alla commissione (“*waive*”);
- b) costi di negoziazione negativi: in funzione della metodologia di calcolo utilizzata dal Produttore i costi di negoziazione possono assumere anche un valore negativo. Nel caso in cui il Produttore utilizzi il metodo previsto nel Regolamento PRIIPs cd. dell’“*Arrival price*” è possibile che la stima dei costi di transazione porti ad un valore negativo. In questa circostanza, la Q&A n.8 delle ESAs in materia di PRIIPs (cfr. JC 2017 49 del 4 aprile 2019), alla domanda, “se la metodologia prescritta per i costi di transazione comporta l’ottenimento di costi negativi, i costi di transazione dovrebbero essere riflessi come negativi, o la parte dei costi impliciti dovrebbe invece essere indicata come 0”, risponde che “dovrebbe essere incluso il risultato della stima derivante dalla metodologia specificata nel regolamento delegato della Commissione (ossia non dovrebbe essere 0, se negativo)”;
- c) valori fuori standard: in caso di classi/fondi istituiti in corso d’anno i valori di costo espressi, non riferendosi all’intero anno d’esercizio ed essendo annualizzati, potrebbero evidenziare valori superiori (fuori standard) a quelli che si avrebbero a regime, evidenziati questi indicativamente nell’informativa sui costi *ex-ante*. Tale anomalia è più evidente laddove l’esistenza effettiva della classe/fondo è breve.